

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Ordinanza Sindacale n. ...225... del ...06-04-2023...

OGGETTO: Manifestazione aerea “ Donnalucata Air Show”, in programma domenica 23 luglio 2023 con prove il 22 luglio. Misure di sicurezza e decoro urbano .

IL SINDACO

PREMESSO che la frazione di Donnalucata, in occasione del centenario dell'istituzione dell' Aeronautica Militare, nei giorni 22 e 23 luglio 2023, sarà interessata dalla manifestazione “ Donnalucata Air Show”, evento che prevede tra l'altro, l'esibizione della pattuglia acrobatica “ Frece Tricolori”;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'evento, si prevede la presenza di una notevole affluenza di persone nella borgata;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche esiste il rischio che eventuali comportamenti incivili potrebbero incidere sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori di locali pubblici;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di garantire la sicurezza sociale e la partecipazione da parte dei cittadini al bene comune con l'incentivazione di azioni rivolte al miglioramento e al mantenimento del decoro urbano;

RILEVATO che, di particolare rilievo appare il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso di contenitori di bevande di vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

RILEVATO che:

- tale fenomeno risulta particolarmente pericoloso per il possibile impiego di tali contenitori quali corpi contundenti ovvero quali oggetto di lancio verso i passanti;
- è prevedibile che il fenomeno si intensifichi in occasione di manifestazioni, quali quella in oggetto, in cui si prevede che confluiranno un gran numero di persone;
- che tali assembramenti, potrebbero degenerare in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, costituendo grave pericolo e minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di “pubblico esercizio” (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

CONSIDERATO:

- la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;

VISTI:

- l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo cui. “ il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...”;
- il Regolamento di Sicurezza Urbana approvato con delibera di C.C. N. 59 del 12/09/2019;
- la nota del Gabinetto del Ministero dell' interno prot. n. 11001/110 Uff. II- Ord. Sic. Pub. Del 28.07.2017 “ Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.Direttiva”
- la Circ. Ministero dell'Interno – Dipartimento P.S.- prot. n. 4228/2017;

- l'art. 50, c.5, del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- la Legge Regione Siciliana del 22.12.1999 n. 28 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa qui da intendersi integralmente trascritte **dalle ore 12,00 alle ore 22:00 dei giorni 22 e 23 luglio 2023**, nella frazione di Donnalucata;

- 1) A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche **in contenitore di vetro e/o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati)** fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro. Resta ferma la facoltà di vendere da asporto bevande in contenitori di plastica;
- 2) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui **la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto**. Resta ferma la facoltà di vendere da asporto bevande in contenitori di plastica;
- 3) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro e/o in lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.
- 4) Agli esercizi pubblici e commerciali, operanti nella zone della manifestazione, di esporre in modo ben visibile al pubblico il contenuto della presente ordinanza.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. per effetto ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pari alla somma di € 50,00 (doppio del minimo).

INFORMA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 2) che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
 - Questura di Ragusa;
 - Polizia di Stato- Sezione Polizia Stradale di Ragusa;

- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Tenenza Carabinieri di Scicli
- Stazione Carabinieri Donnalucata;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ragusa
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
Dare atto infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.

IL SINDACO

Geom. Mario Marino

